

Relazione illustrativa al disegno di legge provinciale “Norme per la promozione dello sport di cittadinanza e la programmazione provinciale delle iniziative sportive”

La normativa provinciale sulla promozione delle attività sportive è ferma al 1990: pur modificata in alcuni aspetti nel corso degli anni, essa rimane ancorata alla sua impostazione originaria. A oltre venti anni dalla sua discussione e approvazione, è forte quindi la necessità di arrivare ad un sensibile aggiornamento della LP 21/90, alla luce di un quadro sociale profondamente mutato e, con esso, all'emergere di nuovi e sempre più urgenti bisogni espressi dalla società.

In questo lasso di tempo è andata affermandosi sempre più una nuova e più ampia concezione della pratica sportiva, intesa come diritto dei cittadini, diritto la cui esigibilità va garantita all'interno di un preciso quadro normativo e sostenuta da azioni politiche dell'ente pubblico ad ogni suo livello.

In questo contesto ha assunto grande valore l'attività sportiva regolata e promossa dal CONI provinciale che in questi anni si è fatto parte dirigente dello sviluppo sportivo in Trentino. Nella nostra realtà territoriale il CONI si è saputo contraddistinguere sia per la quantità di praticanti agonisti, che collocano la nostra provincia ai vertici nazionali per la pratica sportiva, sia per il vasto tessuto organizzativo, frutto di un diffuso volontariato sociale. Aiutato in ciò dall'impegno che la Provincia ha profuso per l'impiantistica sportivo-scolastica che è capillarmente diffusa su tutto il territorio e che sempre più deve tendere al pieno utilizzo da parte della scuola, delle società sportive dilettantistiche e dello sport di cittadinanza.

Negli ultimi anni, gli enti di promozione sportiva si sono inseriti positivamente sia all'interno del movimento sportivo e anche come catalizzatori per i cittadini che non necessariamente rientrano all'interno dello sport dilettantistico e agonistico; sapendo dare risposte associative e anche organizzative.

Già dal 1975 lo sport per tutti come diritto di cittadinanza viene riconosciuto a livello europeo, con il documento del Consiglio d'Europa che lo inquadra come fenomeno che i poteri pubblici devono governare e promuovere. Da allora sono stati fatti molti passi avanti in questo senso, fino all'approvazione da parte della Commissione Europea, nel 2007, del Libro bianco sullo Sport, in cui si sottolinea come l'attività sportiva, “oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo”.

Ci troviamo di fronte quindi al riconoscimento ufficiale dell'incremento di nuovi bisogni e nuovi diritti, estensivi rispetto alle forme tradizionali cui è stata confinata l'attività sportiva. Lo sport, inteso come pratica fisico-motoria svincolato da una sua connotazione agonistica, è oggi un bisogno sociale a cui va data adeguata risposta: alle spalle c'è infatti un'esigenza diffusa di benessere e di forme di socializzazione tese alla promozione e all'inclusione sociale.

Il notevole passo avanti riguarda nello specifico la sua fondamentale funzione in ambito sociale: lo sport è ormai da considerare come uno straordinario strumento di educazione, formazione, responsabilizzazione civile, e in esso va riconosciuta una potente possibilità di sviluppo di relazioni sociali positive. Elementi che, in una società che si è fatta notevolmente più articolata e complessa rispetto al 1990, sono da mettere al centro dell'azione del legislatore.

Il riconoscimento dello sport come diritto di cittadinanza e del ruolo sociale dello sport passa necessariamente attraverso la valorizzazione di tutti i soggetti che garantiscono la capillare promozione di attività sportive per tutti i cittadini, senza limiti di età, reddito, provenienza

geografica, cultura e abilità. Un ruolo fondamentale è svolto, in quest'ambito, dagli Enti di promozione sportiva, che nella nostra provincia sono numerosi e contano migliaia di iscritti (UISP, CSI ...): questi svolgono ogni anno un'intensa attività su base volontaria, rappresentando quindi un imprescindibile punto di riferimento per lo sviluppo dello sport nella sua valenza sociale ed educativa.

Oggi allo sport deve essere inoltre riconosciuto un ruolo di prevenzione sanitaria, per prevenire e contrastare i danni derivanti dagli stili di vita non corretti. L'OMS ha indicato nella sedentarietà una delle maggiori cause di malattie cardiovascolari, di diabete e obesità. Riconoscere, dunque allo sport quella necessaria trasversalità rispetto alle politiche della salute, sociali e familiari, ne consegue che parte delle risorse finanziarie dai comparti destinati alla prevenzione sanitaria e alle politiche sociali, debbano essere indirizzati a progetti che promuovono efficacemente l'attività sportiva.

Alcune Regioni italiane hanno già promosso iniziative legislative di riconoscimento dello sport di cittadinanza: la normativa più avanzata e coerente è quella di cui si è dotata la Regione Liguria, alla quale gli estensori del presente disegno di legge hanno fatto frequente riferimento.

L'articolato

Questa proposta di legge, a modifica ed integrazione dell'attuale normativa sullo sport, propone un'estensione delle finalità della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, "Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive", mettendo al centro dell'attenzione della PAT l'attività sportiva come strumento di miglioramento della salute dei cittadini, come fattore di promozione e inclusione sociale, come elemento di educazione e formazione, senza distinzioni anagrafiche, economiche e sociali. In questo senso autorizza la Giunta a concedere finanziamenti ai soggetti pubblici e privati per l'applicazione di quanto stabilito dal Programma provinciale per lo sport (art. 1 e 2).

L'art. 3 riguarda lo sport di cittadinanza come strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo dell'attività sportiva, promuovendo un'azione integrata con altri settori di intervento pubblico. Riconosce inoltre la funzione sociale degli Enti di Promozione Sportiva.

All'art. 4 si stabiliscono le modalità di sostegno ai soggetti che promuovono lo sport di cittadinanza, che possono beneficiare di contributi nella misura non superiore al 60% delle spese.

L'art. 5 introduce nella normativa il Programma provinciale di promozione sportiva, approvato con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del Comitato provinciale per lo sport, istituito dall'art. 6.

L'art. 6 apporta modifiche alla composizione del Comitato provinciale per lo sport.

*cons. Mattia Civico
cons. Alessio Manica
cons.ra Lucia Maestri
cons.ra Violetta Plotegher*

Trento, 23 dicembre 2014